

(N. 1308)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1955

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso in Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata e resa esecutiva, in Italia, nel testo riveduto ultimamente a Londra il 2 giugno 1934, con la legge 15 dicembre 1954, n. 1322 (*Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1955, n. 28) fa obbligo ai Paesi aderenti all'Unione di accordare, conformemente alle disposizioni della loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica che figureranno alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio di uno di essi. Da tale protezione temporanea

deriva conseguentemente, a favore degli espositori, la possibilità di rivendicare validamente, all'atto della brevettazione delle invenzioni o dei modelli o della registrazione dei marchi, la proprietà derivante dall'avvenuta esposizione degli oggetti, senza che tale esposizione possa costituire divulgazione distruttiva della novità dei trovati da brevettare.

Tale obbligo convenzionale ha trovato adempimento, in Italia, negli articoli 8 e 9 del regio decreto legislativo 29 giugno 1939, n. 1127, 1 e 10 del regio decreto legislativo 25 agosto 1940, n. 1411, 6 e 7 del regio decreto legislativo 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, appunto, disposizioni concernenti la protezione temporanea degli oggetti figuranti nelle esposizioni

e sulle condizioni per l'esercizio del diritto di priorità.

Peraltro la non uniformità delle disposizioni di diritto materiale esistenti negli ordinamenti giuridici dei diversi Paesi unionisti rende la norma dell'articolo 11 della Convenzione di Parigi di difficile se non di pericolosa attuazione su piano internazionale, non disponendo l'autore che di un diritto teorico, la cui rivendicazione pratica è tuttora impossibile in certi Paesi ed in altri è accompagnata da complicazioni e da incertezze sconcertanti.

L'importanza della questione della protezione temporanea alle esposizioni è universalmente riconosciuta data l'evidente necessità di offrire agli inventori ed ai proprietari di disegni e modelli e di marchi la garanzia effettiva che la novità dei prodotti non sia pregiudicata dalla loro esposizione, garanzia senza la quale gli interessati debbono necessariamente preferire di non esporre, con conseguente danno dell'interesse della mostra. Si è pertanto stabilito che detta questione sarà all'ordine del giorno della prossima Conferenza di revisione di Lisbona.

È sempre possibile, ai termini dell'articolo 15 della Convenzione suddetta, che mediante accordi bilaterali stipulati fra Paesi unionisti, la protezione temporanea agli oggetti figuranti nelle esposizioni ed il riconoscimento reciproco dei documenti idonei alla rivendicazione della conseguente priorità, vengano regolati in modo soddisfacente.

Tale è, precisamente, la via seguita dall'Italia e dalla Francia che, sin dal 1949, in uno scambio di Note intervenuto a Parigi il 26 settembre di detto anno fra i Presidenti delle Delegazioni italiana e francese, costituenti la Commissione mista sorta dagli accordi italo-francesi, in materia di priorità industriale, del 29 maggio 1948 (Accordi ratificati e resi esecutivi, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 732, *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre

1949, n. 247), provvidero per la validità, a titolo reciproco, dei certificati di garanzia rilasciati dalle competenti Autorità dei due Paesi, in occasione di esposizioni debitamente riconosciute tenute nel territorio di uno di essi.

Lo scambio di Note di cui sopra venne approvato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1952, n. 530 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1952, n. 124).

Senonchè nella pratica attuazione dell'Accordo summenzionato si è dimostrata la necessità di dare alcune specificazioni in armonia con certe disposizioni della legislazione interna francese contenute nella legge 13 aprile 1908 e con le norme della legge italiana sulla materia, leggi che davano competenza ad autorità espressamente designate per il rilascio dei certificati di garanzia generatori di priorità.

Nel nuovo testo dell'Accordo in esame, pertanto, anzichè farsi un generico riferimento, come era avvenuto nello scambio di Note del 26 settembre 1949, all'articolo 4 della Convenzione di Unione per la protezione della proprietà industriale concernente la rivendicazione del diritto di priorità, si è specificato che i certificati rilasciati dalle Autorità competenti di uno dei due Paesi contraenti in occasione di un esposizione debitamente riconosciuta sono considerati validi nell'altro Paese ai fini del beneficio della protezione temporanea accordata in base alle disposizioni della legislazione interna di quest'ultimo.

L'Accordo concluso mediante scambio di Note in Roma l'8 gennaio 1955 contiene, inoltre, al capoverso, la facoltà per ciascuna delle Amministrazioni dei due Paesi interessati di chiedere che la dichiarazione di priorità fatta da un espositore sia accompagnata da documenti idonei a stabilire l'identità dell'oggetto esposto con l'invenzione da brevettare e la data della avvenuta esposizione.

Tale l'economia dell'Accordo che si propone di approvare e di render esecutivo con l'annesso disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955 relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## Art. 3.

È abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530, per la parte relativa alla materia regolata dal sopra indicato Accordo dell'8 gennaio 1955, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.



ALLEGATO.

SCAMBIO DI NOTE

FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER LA SOSTITUZIONE DEL  
TESTO DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DELLA PRO-  
PRIETÀ INDUSTRIALE NELLE ESPOSIZIONI CONCLUSO IN  
PARIGI IL 26 SETTEMBRE 1949

LE PRESIDENT  
DE LA DELEGATION ITALIENNE

Rome, le 8 Janvier 1955

Monsieur le Président,

Il est apparu que l'application pratique de l'Accord sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, signé le 26 Septembre 1949 a donné lieu à certaines difficultés.

J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, de lui substituer le texte suivant qui sera soumis à l'approbation du Parlement italien:

« Les certificats valablement délivrés par les Autorités compétentes de l'un des pays contractants, à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par le Gouvernement dudit pays, sont considérés comme ouvrant droit, dans l'autre pays, au bénéfice de la protection temporaire accordée par la loi de ce dernier pays aux inventions brevetables, modèles d'utilité, marques de fabrique, dessins et modèles industriels couvrant les produits exposés.

L'Administration de chacun des pays contractants dans lequel une déclaration de priorité sera faite par l'exposant pourra exiger de celui-ci la protection, dans un délai de six mois à compter du dépôt, de documents établissant l'identité de l'objet exposé ainsi que la réalité et la date de son exposition ».

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président*  
*de la Délégation Italienne*

ANTONIO PENNETTA

Monsieur

*le Président de la Délégation française*

ROME

LE PRESIDENT  
DE LA DELEGATION FRANÇAISE

Rome, le 8 Janvier 1955

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Il est apparu que l'application pratique de l'Accord sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, signé le 26 Septembre 1949 a donné lieu à certaines difficultés.

« J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, de lui substituer le texte suivant qui sera soumis à l'approbation du Parlement italien:

« Les certificats valablement délivrés par les Autorités compétentes de l'un des pays contractants, à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par le Gouvernement dudit pays, sont considérés comme ouvrant droit, dans l'autre pays, au bénéfice de la protection temporaire accordée par la loi de ce dernier pays aux inventions brevetables, modèles d'utilité, marques de fabrique, dessins et modèles industriels couvrant les produits exposés.

L'Administration de chacun des pays contractants dans lequel une déclaration de priorité sera faite par l'exposant pourra exiger de celui-ci la protection dans un délai de six mois à compter du dépôt, de documents établissant l'identité de l'objet exposé ainsi que la réalité et la date de son exposition ».

En vous remerciant de cette communication, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur la proposition qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président*  
*de la Délégation Française*  
CLAUZEL

Monsieur

*le Président de la Délégation Italienne*

ROME